



# Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni

## D.L. 25/2025 / A.C. 2308

Dossier n° 111 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 25 marzo 2025

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2308
D.L.	25/2025
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	22
Date:	
presentazione:	14 marzo 2025
assegnazione:	14 marzo 2025
scadenza:	13 maggio 2025
Commissioni competenti:	I Affari costituzionali, XI Lavoro
Stato dell'iter:	in corso di esame in commissione

### Contenuto

L'**articolo 1** riconosce ai **comuni**, alle **unioni di comuni**, alle **province** e alle **città metropolitane** la possibilità, **fino al 31 dicembre 2026**, di destinare il **10 per cento delle rispettive facoltà assunzionali**, al **reclutamento a tempo determinato**, con contratto di **apprendistato di durata massima di trentasei mesi**, di **soggetti in possesso di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate o di diploma di istruzione e formazione tecnica superiore**.

Tale percentuale si aggiunge a quella già prevista per i medesimi enti territoriali per l'assunzione, sempre fino al 31 dicembre 2026, di giovani laureati con contratto di apprendistato e di studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro e pari, rispettivamente, al 20 per cento delle facoltà assunzionali (e, comunque, per almeno una unità).

Ai fini della formazione del personale così assunto, i suddetti enti territoriali e il Dipartimento della funzione pubblica stipulano un protocollo d'intesa per l'applicazione, entro determinati limiti di spesa, del progetto denominato "PA 110 e lode" volto ad incentivare l'istruzione terziaria dei dipendenti pubblici.

L'**articolo 2, comma 1**: consente la stabilizzazione di alcune unità di personale dell'**Agenzia industrie difesa** e del **Ministero dell'interno** secondo le modalità e i termini ex articolo 50, comma 17, del decreto-legge n. 13/2023; autorizza l'Agenzia industrie difesa, in via transitoria, a rinnovare alcuni contratti di apprendistato (gli stessi oggetto della stabilizzazione), quantificando i relativi oneri e individuandone le coperture.

L'**articolo 2, comma 2**, autorizza il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ad assumere a tempo indeterminato 50 funzionari a elevata specializzazione tecnica, disciplinando i requisiti concorsuali.

Il **comma 3 dell'articolo 2** differisce, **con esclusivo riferimento al personale con profilo di assistente sociale**, dal 31 dicembre 2024 al **31 dicembre 2025 sia il termine** entro il quale il dipendente a tempo determinato **può essere stabilizzato** ai sensi di una disciplina transitoria **sia il termine posto, al fine della medesima possibilità di stabilizzazione, per la maturazione**, presso la relativa pubblica amministrazione, **del requisito** di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

L'**articolo 3, comma 1, lettera a)**, provvede a sostituire nel testo unico sul pubblico impiego le parole: «Scuola superiore della pubblica amministrazione» con: «**Scuola nazionale dell'amministrazione**».

La **lettera b)** introduce, tra le modalità di accesso alla dirigenza pubblica statale di seconda fascia menzionate dall'art. 28, comma 1, del testo unico sul pubblico impiego, quella del **concorso unico**.

La **lettera d), nn. 1) e 2)**, intervenendo sull'art. 35 del testo unico sul pubblico impiego, disciplina i **concorsi unici** per le assunzioni di dirigenti e per le figure professionali comuni e le elevate professionalità nelle pubbliche amministrazioni, definendo peraltro le competenze attribuite alla Commissione RIPAM.

Il **comma 3** esclude l'applicazione delle disposizioni sul concorso unico ai concorsi inseriti nel **Piano integrato di attività e organizzazione 2025**, nonché a quelli già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 1, lettera c)**, dell'**articolo 3** reca una **revisione della disciplina del rapporto tra la cosiddetta mobilità volontaria nelle pubbliche amministrazioni e le procedure concorsuali per il reclutamento di nuovo personale**. Il successivo **comma 2** reca **alcune norme transitorie, per l'anno 2025**, in relazione alla novella di cui alla suddetta **lettera c)**.

Quest'ultima limita al quindici per cento delle facoltà assunzionali delle amministrazioni l'ambito di applicazione del principio che subordina la possibilità di espletamento delle procedure concorsuali al previo ricorso alla mobilità volontaria (in luogo dell'applicazione dello stesso obbligo con riferimento al complessivo numero di posti che si intende ricoprire) ed esclude integralmente dall'obbligo in oggetto la Presidenza del Consiglio dei ministri; resta ferma la possibilità di previo ricorso alla mobilità volontaria per una quota superiore al quindici per cento; vengono stabilite disposizioni specifiche per il caso di mancato ricorso (con riferimento alla suddetta quota percentuale minima) alla mobilità volontaria e per il caso di mancata adesione alla stessa da parte del personale in posizione di comando presso l'amministrazione interessata al reclutamento (con esclusione del personale in comando presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati). Inoltre, si riformula il già vigente criterio di priorità nell'immissione in ruolo, in base alla mobilità volontaria, per i dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale (tra le altre modifiche, si espungono dall'ambito del criterio di priorità le ipotesi di fuori ruolo).

La revisione in oggetto non ha effetti su: la norma temporanea che esclude l'obbligo di previo ricorso alla mobilità volontaria per le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2025; la disciplina che, salvo eccezioni, subordina l'avvio delle procedure concorsuali al previo ricorso agli elenchi dei dipendenti pubblici collocati in disponibilità in base all'istituto della mobilità collettiva di ufficio.

La novella di cui al **numero 3.1)** dell'**articolo 3, comma 1, lettera d)**, chiarisce che la durata della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale è pari, per quelli relativi agli enti locali, a tre anni, in base al termine già previsto dal relativo testo unico, anziché alle durate inferiori stabilite per le altre pubbliche amministrazioni.

Le novelle poste dai **numeri 3.2) e 3.3)** e dal **numero 4)** della medesima **lettera d)** concernono, con riferimento agli idonei non vincitori, l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale, ivi compreso l'utilizzo da parte di amministrazioni diverse da quella titolare della procedura concorsuale; il suddetto **numero 4)** concerne altresì le modalità di redazione delle graduatorie concorsuali (oggetto di pubblicazione); il **comma 9** del successivo **articolo 4** esclude in via transitoria – in aggiunta ad un'esclusione transitoria già vigente – l'applicazione del limite numerico relativo al reclutamento degli idonei non vincitori, limite la cui applicazione, a regime, è oggetto di ridefinizione da parte delle novelle summenzionate. Queste ultime – confermando che il limite in oggetto è pari al venti per cento dei posti messi a concorso, fermi restando gli ambiti di personale o di pubbliche amministrazioni esclusi dal limite –: sopprimono (**numero 3.2)** citato della **lettera d)**) la norma che (con riferimento esclusivo all'ambito di applicazione del suddetto limite) riconosceva la possibilità di reclutamento degli idonei nei soli casi in cui, in numero corrispondente, uno o più vincitori rinunciassero all'assunzione o non superassero il periodo di prova o si dimettessero entro sei mesi dall'assunzione; estendono (**capoverso 5-quater** del citato **numero 4)**) l'ambito delle clausole di riserva di posti previste dal bando – clausole finora relative ai soli posti oggetto dei bandi –, prevedendone l'applicazione, nella misura di un quinto del totale degli idonei non vincitori di cui sia possibile l'assunzione, alla quota di graduatoria relativa ai medesimi idonei non vincitori. Le novelle in esame, inoltre, individuano gli atti amministrativi che, al fine del legittimo utilizzo della graduatoria, devono essere adottati entro il termine di validità della medesima (**capoverso 5-sexies** del citato **numero 4)**).

L'**articolo 3, comma 1, lettera e)**, reca una novella nella disciplina del [Portale unico del reclutamento](#), prevedendo che, all'atto della registrazione nel Portale, gli interessati possano chiedere l'invio, da parte del Portale, di notifiche della pubblicazione di bandi e avvisi pubblici corrispondenti alle indicazioni poste nella medesima registrazione.

L'**articolo 3, comma 1, lettera f)**, dispone che l'**istanza di riconoscimento dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici** destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente di ogni ordine e grado, non deve più essere **presentata** anteriormente alla partecipazione al concorso bensì in un momento successivo e **solo in caso di vittoria del concorso stesso**, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria finale.

Il **comma 1 dell'articolo 4** reca una norma di interpretazione autentica – avente, quindi, effetto retroattivo – relativa alla disposizione che subordina, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici nazionali e gli enti di ricerca, l'autorizzazione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), concernente l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni, alla condizione della verifica della previa immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle graduatorie vigenti della stessa amministrazione, relative a concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica ("salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate"). L'intervento interpretativo è inteso a escludere, superando così un contrario orientamento prevalente nella giurisprudenza, che le nuove procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni necessitino di motivazioni, relativamente alla preferenza per la modalità di reclutamento mediante un nuovo bando concorsuale in luogo del previo scorrimento delle parti di graduatorie ancora vigenti (di precedenti concorsi omologhi) relative agli idonei non vincitori.

Tale intervento interpretativo – avente, come detto, effetto retroattivo – concerne, come prevede il medesimo **comma 1**, anche i concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 marzo 2025).

L'**articolo 4, comma 2**, specifica che i **bandi di concorso che, in base alla normativa vigente, prevedono una riserva di posti non superiore al 40 per cento destinata al personale a tempo determinato assunto** dalle amministrazioni **per l'attuazione dei progetti del PNRR** si riferiscono al reclutamento a tempo indeterminato del solo personale **non dirigenziale**.

Il **comma 3 dell'articolo 4** precisa che la riserva di posti da destinare, nei concorsi per dirigenti degli enti locali, a personale dirigenziale e non dirigenziale degli enti locali assunto a tempo determinato o a personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato in possesso di determinati requisiti, è destinata a personale dirigenziale e non dirigenziale assunto a tempo determinato presso il medesimo ente che bandisce il concorso.

L'**articolo 4, comma 4**, include gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile nazionale tra i soggetti beneficiari della riserva di una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni, nonché presso le aziende speciali e le istituzioni strumentali all'attività degli enti locali.

L'**articolo 4, comma 5**, dispone che, in relazione alle quote supplementari destinate allo svolgimento del Servizio civile universale al fine dell'erogazione del Supporto formazione e lavoro presenti nei relativi **bandi di selezione, non si deroghi più a talune disposizioni** vigenti che fissano determinati requisiti di partecipazione.

Quindi in base alla novella in esame possono partecipare i cittadini italiani o di Paesi UE e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, e si escludono coloro che hanno già svolto il servizio civile nazionale o universale.

Il **comma 6 dell'articolo 4** prevede, anche al fine del superamento del caso EU Pilot (2021)9915/Empl, che le stabilizzazioni e le altre assunzioni, già consentite da norme transitorie, di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità possano essere effettuate entro il 31 dicembre 2025.

L'**articolo 4, comma 7**, prevede che gli enti pubblici di ricerca elencati dall'articolo 1, comma 308, della [legge n. 213 del 2023](#) (legge di bilancio per il 2024), enti vigilati da varie Amministrazioni centrali, possono – al fine del passaggio di ricercatori e tecnologi di ruolo dal terzo al secondo livello, nell'ambito delle risorse già stanziati ai sensi dei commi da 308 a 310 del suddetto articolo 1 e disponibili per il singolo ente – adottare procedure di selezione riservate (come già previsto dalle norme vigenti in oggetto) o avvalersi di quelle già svolte prima del 1° gennaio 2024 (data di entrata in vigore della citata L. n. 213).

Il comma 8 dell'articolo 4, al fine di consentire la prosecuzione del regolare svolgimento delle attività delle **AFAM**, prevede l'applicazione anche **per l'anno accademico 2025-26**, delle disposizioni che consentono **l'utilizzo delle graduatorie nazionali** a esaurimento di cui all'articolo 2-bis del [decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97](#), cosiddette **graduatorie "143"**, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

L'**articolo 5, commi da 1 a 5**, incrementa di 200 unità (nell'area degli assistenti, profilo di assistente amministrativo) la dotazione organica del personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno "al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali del Ministero dell'interno,

anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori", in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali.

Il **comma 6 dell'articolo 5** prevede che il sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno acquisisca le informazioni concernenti l'ingresso dello straniero sul territorio nazionale dal Centro elaborazione dati della Direzione centrale della polizia criminale.

Il **comma 1 dell'articolo 6** prevede che il personale femminile in congedo di maternità, il quale frequenti il corso di formazione iniziale per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia sospeso dal servizio per l'intera durata del congedo, fermo restando il diritto alla retribuzione fondamentale ed agli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente. E stabilisce che al termine del congedo, tale personale sia ammesso a partecipare al primo corso utile ed a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, con l'obbligo, nel periodo intercorrente tra la fine del congedo e l'inizio del corso, di prestare servizio presso il comando di residenza con mansioni di supporto.

Il **comma 2** prescrive un incremento delle risorse – per 812.000 euro annui dal 2025 - dei fondi di incentivazione del Corpo.

Il **comma 3** istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'emanazione di provvedimenti normativi relativi al personale permanente e volontario (mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo n. 139 del 2006 e del decreto legislativo n. 217 del 2005). Si tratta di una dotazione di 28 milioni nel 2025; 28 milioni nel 2026; 34 milioni a decorrere dal 2027.

Il **comma 4** proroga a tutto il 2025 il termine per il perfezionamento dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, ai fini dell'erogazione del Fondo da destinare alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024).

L'**articolo 7, comma 1**, demanda alla Presidenza del Consiglio dei ministri la **riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, per rafforzare le attività della Commissione RIPAM**, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza stessa.

Il **comma 2 dell'articolo 7** prevede che, allo scopo di incrementare le risorse annualmente assegnate a Formez PA – Centro servizi assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento della P.A., è autorizzata, a decorrere dall'anno 2025, la spesa ulteriore di 1 milione di euro annui, come contributo a favore del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per attività di supporto allo svolgimento dei concorsi pubblici per i medi e piccoli comuni.

L'**articolo 7, comma 3, integra le finalità del fondo** disciplinato dall'articolo 1, comma 613, della [L. 30 dicembre 2021, n. 234](#), e successive modificazioni, **aggiungendo** al finanziamento della formazione dei dipendenti pubblici e dei sistemi informativi del Dipartimento della funzione pubblica **il finanziamento sia delle spese relative alle procedure di reclutamento del personale pubblico sia di interventi per finalità sociali o culturali**, intesi in particolare all'innalzamento della qualità delle azioni di sviluppo della coesione sociale da parte di pubbliche amministrazioni ed enti, pubblici o privati, senza scopo di lucro.

L'**articolo 7, comma 4** prevede la **modifica della struttura organizzativa**, nonché il potenziamento dell'organico del **Dipartimento delle pari opportunità**, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di rafforzare le attività svolte in materia di **prevenzione** del fenomeno della **tratta degli esseri umani**, nonché di assistenza delle relative vittime.

Il **comma 1 dell'articolo 8** estende agli enti del comparto funzioni locali ricompresi nei crateri sisma 2009 e 2016, a prescindere dalla relativa dimensione demografica, e agli Uffici speciali per la ricostruzione la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali.

Il **comma 2**, invece, esclude i comuni capoluogo di provincia compresi nei medesimi crateri dall'obbligo di prevede la soppressione della figura del direttore generale.

L'**articolo 8, comma 3**, consente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di assegnare agli **uffici di diretta collaborazione proprio personale di ruolo**, applicando la disciplina statale in materia.

L'**articolo 8, comma 4**, attribuisce a INVITALIA S.p.A. il ruolo di centrale di committenza per gli interventi a favore dei Comuni di Lampedusa e Linosa relativi al fenomeno migratorio.

L'**articolo 8, comma 5**, consente alle regioni e alle province autonome di stabilizzare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e non oltre il 31 dicembre 2025, il personale non

dirigenziale, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'**articolo 8, comma 6**, interviene sull'applicazione delle disposizioni previste per gli **enti locali in stato di dissesto finanziario** che hanno **eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL)** accantonato nel risultato di amministrazione, **posticipando di un anno** – in sede cioè di approvazione del **rendiconto 2025**, anziché del rendiconto 2024 – **l'obbligo di ricostituzione di un apposito fondo, nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025**, nel quale accantonare un importo pari alle **anticipazioni di liquidità incassate** negli esercizi precedenti e **non ancora rimborsate** alla chiusura dell'esercizio 2025.

È **inoltre spostato dall'esercizio 2026** il termine a decorrere dal quale i comuni sono tenuti a provvedere al **ripiano** in quote costanti, entro il termine massimo di dieci anni, **dell'eventuale maggior disavanzo registrato al 31 dicembre 2025** rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del Fondo.

Si prevede, infine che il **meccanismo di ripiano** in quote costanti fino a dieci anni si applica **anche** agli enti che fuoriescono dal dissesto **oltre il 31 dicembre 2024** (termine fissato dalla normativa previgente).

Il **comma 7 dell'articolo 8** modifica il TUEL al fine di introdurre una **causa di non applicabilità** delle sanzioni interdittive previste per gli **amministratori locali** in caso di **dissesto dell'ente locale**, ossia l'**ineleggibilità** e l'**inconferibilità** di determinati incarichi. Le sanzioni per il dissesto non si applicano agli amministratori, in caso di colpa grave, nel caso in cui sia avviata la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. **predissesto**) dagli stessi amministratori entro due anni dall'insediamento e a seguito di una delibera della Corte dei conti che abbia accertato gravi **irregolarità o criticità** relative agli **esercizi precedenti l'elezione**.

L'**articolo 8, comma 8**, autorizza il Commissario straordinario incaricato di predisporre ed attuare un piano di interventi infrastrutturali e di riqualificazione in talune aree caratterizzate da situazioni di degrado e disagio giovanile, ad utilizzare, per tali interventi, la somma di **8,3 milioni di euro**, allocata presso una contabilità speciale intestata al Prefetto di Napoli.

L'**articolo 8, comma 9**, intervenendo sull'art. 19 del DL 124/2023, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162 - ovvero nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, da destinare a determinate regioni meridionali (e agli altri enti locali appartenenti a tali aree) e al Dipartimento per le politiche di coesione, autorizzate, a decorrere dal 2025, al fine di rafforzare la capacità amministrativa di tali enti e delle funzioni di coordinamento nazionale del medesimo Dipartimento per le politiche di coesione - anzitutto, ne modifica il comma 6, secondo e sesto periodo (lettera a)). Si stabilisce, dunque, che il **corso di formazione sulle politiche di coesione** – di durata non superiore a tre mesi, che, al termine delle procedure selettive previste dal richiamato art. 19, i vincitori del concorso pubblico sono tenuti a frequentare, come stabilito dal primo periodo di tale comma 6 (non modificato dalla novella in esame) - sia **erogato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione** – SNA (in luogo del Formez PA o di istituzioni universitarie selezionate dal Dipartimento per le politiche di coesione, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, come prevedeva il testo previgente), precisandosi che tale corso sia da **frequentare** da parte dei vincitori in presenza (come già previsto) **ovvero a distanza**, secondo le modalità definite con apposita convenzione tra il **Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri** e la medesima **Scuola Nazionale dell'Amministrazione** – SNA, convenzione a cui è affidata la definizione delle modalità organizzative del medesimo corso.

Si prevede, quindi, alla lettera b), una modifica al comma 7 del medesimo art. 19 del DL 124/2023, aggiungendo, in fine, che è **fatta salva la possibilità per le amministrazioni assegnatarie di utilizzare detto personale nell'ambito convenzioni che gli enti locali possono stipulare**, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in deroga al divieto di utilizzo presso altre amministrazioni previsto dalla medesima disposizione oggetto della presente novella.

Il **comma 10 dell'articolo 8 aggiunge** all'articolo 1, **comma 365**, della **Legge di bilancio 2025** un nuovo periodo, con il quale si prevede l'accesso di tutte le regioni al rimborso derivante dalla quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard* (pari a 15 milioni di euro annui), stanziata per sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie, rese **in ambiti regionali diversi** da quelli di residenza di **cittadini dipendenti da sostanze**.

L'**articolo 9** dispone che al comune di **Lampedusa e Linosa** possa essere assegnato un **segretario comunale di fascia** immediatamente **superiore rispetto** a quella **prevista** per l'ente, qualora l'ente sia nelle condizioni finanziarie di poterne sostenere le maggiori spese (**comma 1**).

Il **comma 2** interviene sulla disciplina del fondo istituito per il sostegno delle assunzioni per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR nonché dei **segretari comunali nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000**



**abitanti**, prevedendo la **riassegnazione delle risorse non utilizzate** e restituite ai comuni già individuati ma non destinatari dei benefici.

L'**articolo 10**, adotta misure urgenti finalizzate all'implementazione delle misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023 in particolare per quanto concerne il conferimento di incarichi retribuiti in favore dei soggetti collocati in quiescenza o avvalendosi delle facoltà previste dalla disciplina del conferimento incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza o ricorrendo al trattenimento in servizio. Si prevedono inoltre specifiche misure per la bonifica dell'area denominata "Terra dei Fuochi" attraverso il potenziamento del ruolo del commissario unico nominato per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale.

L'**articolo 11, comma 1**, introduce per il personale di Agenzia delle entrate-Riscossione i **requisiti di onorabilità e affidabilità** richiesti ai dipendenti pubblici. A tal fine, legittima l'ente citato al **trattamento dei dati giudiziari** dei dipendenti e di coloro che si candidano agli avvisi di selezione.

L'**articolo 11, commi 2-3**, interviene sulla **composizione dei comitati di gestione delle agenzie fiscali**, specificando che possono essere nominati i dirigenti, **anche in servizio**, dell'Agenzia fiscale e ricostituisce il **Consiglio superiore delle finanze** al fine di coadiuvare il riordino del sistema tributario.

Il **comma 1 dell'articolo 12** abroga la norma che prevede, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che l'assenza per la malattia denominata COVID-19 sia equiparata, anche sotto il profilo della retribuzione, alle assenze dei dipendenti pubblici per ricovero ospedaliero – con la conseguente applicazione della relativa disciplina, posta dalle norme statali e dai contratti collettivi nazionali di comparto – e che la medesima assenza non sia ricompresa nel computo della durata massima del periodo di comportamento (periodo oltre il quale il lavoratore in malattia non ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro). In conseguenza di tale abrogazione, per le assenze in oggetto, a decorrere – come specifica il **comma 1** – dalla data di entrata in vigore del presente decreto (15 marzo 2025), trovano applicazione le disposizioni ordinarie relative ai periodi di assenza per malattia dei pubblici dipendenti, ivi compresa la disciplina relativa al periodo di comportamento.

L'**articolo 12, comma 2**, modifica la disciplina dei compensi dei membri delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, nella parte in cui prevede il riconoscimento integrale dei compensi medesimi in aggiunta al trattamento economico in godimento, al fine di stabilire che il riconoscimento ha inizio dagli importi già percepiti dall'anno 2021 e avviene integralmente in ogni caso, nonché di precisare che l'aggiunta dei compensi al trattamento in godimento riguarda i dipendenti pubblici.

L'**articolo 12, comma 3**, vincola una **quota**, non inferiore al **30 per cento**, dell'**indennità di incarico** riconosciuta ai magistrati fuori ruolo titolari di incarichi dirigenziali presso il Ministero della giustizia al mancato raggiungimento degli **obiettivi di pagamento** fissati dall'amministrazione.

Il **comma 4 dell'articolo 12** disciplina la determinazione della **dotazione del Fondo del trattamento accessorio del personale dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI)**, non ancora costituita alla data di entrata in vigore della norma in commento.

L'**articolo 12, comma 5** prevede che il Piano integrato di attività e di organizzazione, adottato dalle pubbliche amministrazioni, determini il fabbisogno di personale per la realizzazione della transizione digitale e per la sicurezza informatica.

L'**articolo 12, comma 6** indica il regime transitorio retributivo applicabile al personale in servizio dell'**Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo (ANSV)**, con riferimento in particolare al profilo **dell'indennità**. Tale norma prevede che, nelle more del rinnovo del contratto per i dipendenti ENAC con il quale si provvederà alla rideterminazione dei nuovi valori di area, ai dipendenti dell'ANSV continuano ad applicarsi i valori dell'indennità per il personale ENAC attualmente vigenti. Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede nei limiti delle risorse già assegnate all'Agenzia.

L'**articolo 12, comma 7**, stabilisce che gli **enti pubblici previdenziali o assicurativi** sono tenuti a investire, entro il limite del **40 per cento** del **piano di impiego dei fondi disponibili**, in quote di fondi di investimento immobiliare gestiti o partecipati dalla società di gestione del risparmio **Invimit S.p.a.**, la quale, fermo restando il limite suddetto, ha facoltà di proporre una modifica dell'ammontare dell'investimento.

L'**articolo 12, comma 8**, prevede che alla società di gestione del risparmio **Invimit SGR S.p.a.** si applichino le disposizioni concernenti la **gestione del personale** dettate dall'articolo 19 del testo unico in

materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175 del 2016).

L'**articolo 12, comma 9**, incrementa di **otto unità** la **dotazione organica dei professori** ordinari, straordinari, associati e **ricercatori** del Ministero della Difesa, per soddisfare le esigenze e sviluppare i percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra il sistema universitario nazionale e quello della ricerca nel settore della difesa del Centro alti studi per la difesa (CASD).

L'**articolo 12, comma 10**, istituisce il programma «**Hub per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile**», in relazione agli obiettivi di cooperazione allo sviluppo previsti dal **Piano Mattei**, e per la gestione del programma autorizza la spesa complessiva di euro 5.281.400 a decorrere dall'anno 2025.

Il **comma 11 dell'articolo 12 introduce, per gli anni 2025 e 2026, la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro**, dopo un preavviso di almeno sei mesi, con un dipendente che abbia compiuto i 65 anni di età e che possa già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato in base al requisito generale di anzianità contributiva, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne. La risoluzione deve essere motivata con riferimento alle esigenze organizzative e può riguardare, per ogni amministrazione, una quota massima pari al quindici per cento (con arrotondamento all'unità superiore) dei dipendenti che, in relazione ai loro dati anagrafici e contributivi, rientrano nell'ambito potenziale di applicazione della risoluzione medesima. L'istituto transitorio in esame non si applica al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.

Il successivo **comma 12** provvede alla stima degli oneri finanziari derivanti dal **comma 11** e alla relativa copertura.

L'**articolo 12, comma 13**, al fine di conseguire gli obiettivi del **Piano Mattei**, prevede l'istituzione di una Scuola superiore non statale ad ordinamento speciale, denominata **Scuola di alta formazione - Institute of Advanced Science for Agriculture**, a carattere residenziale nella provincia di Ferrara. La Scuola è attivata, previo parere favorevole dell'ANVUR, tramite un decreto ministeriale con il quale si provvede all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico. Alla promozione della Scuola partecipano soggetti privati con una qualificata e pluriennale esperienza a livello internazionale nell'ambito della formazione e della ricerca, in collaborazione con altre Università.

L'**articolo 12, comma 14**, autorizza il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad **assumere a tempo pieno e indeterminato 96 unità di personale non dirigenziale**.

L'**articolo 12, comma 15, lettera a)**, novella il comma 524 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025 al fine di chiarire che le modalità operative di funzionamento del meccanismo di compensazione per il previsto mancato funzionamento della barriera di Villafranca Tirrena della A20 Messina-Palermo si riferiscono alla sospensione del pedaggio relativo al citato svincolo, allo scopo di agevolare il deflusso del traffico in seguito all'effettivo avvio dei lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.

L'**articolo 12, comma 15**, reca **modifiche al fondo** di parte corrente costituito in favore degli **enti locali** dalla legge di bilancio per il 2025, con dotazione pari a circa 37 milioni per il 2025, 70,5 milioni per il 2026 e 59,8 milioni per il 2027. In particolare, la **lettera b)** del presente comma dispone che il Fondo, originariamente affidato alla gestione diretta della Presidenza del Consiglio sul proprio bilancio autonomo, sia affidato alla **gestione diretta del Ministero dell'economia e delle finanze**. La **lettera c)** **sopprime l'obbligo di rendicontazione** alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte della Provincia autonoma di Trento sul contributo ricevuto. Infine, la lettera d) prevede che le risorse del fondo siano assegnate ai Ministeri competenti.

Il **comma 16 dell'articolo 12** interviene in materia di disciplina della composizione della **Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche**, prevedendo che, ove dipendenti pubblici, il presidente e i commissari diversi da quelli di diritto non debbano più, ma al contrario **possano, a domanda, essere collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione** e che tale collocamento non valga più, necessariamente, per l'intera durata del mandato. Prevede inoltre che il **segretario generale** della Commissione, se dipendente pubblico, sia invece obbligatoriamente collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato.

L'**articolo 13, comma 1**, dispone che l'**Unione italiana tiro a segno** si avvalga delle risorse umane e strumentali della società **Sport e salute S.p.a.** sulla base di un contratto di servizio cui è affidata la regolamentazione del relativo rapporto.

L'**articolo 13, comma 2, alla lettera a)**, stabilisce che lo specifico **regime autorizzatorio** per lo svolgimento di **attività sportiva** (volontaria o meno) previsto per il personale dei **Gruppi sportivi militari** e dei **Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato**, nonché per gli atleti, i tecnici, i direttori di gara e i dirigenti sportivi, appartenenti alle **Forze Armate e ai corpi armati e non dello Stato**, si applica, secondo le normative speciali già vigenti per ciascuno dei comparti in questione, **previo riconoscimento dell'interesse nazionale olimpico o paralimpico** da parte degli organismi sportivi preposti, ed **indipendentemente dall'inquadramento del personale coinvolto**.

La **lettera b)** prevede che gli **atleti aventi disabilità fisiche e sensoriali** che abbiano svolto attività sportiva agonistica nella **Sezione Paralimpica Fiamme Gialle** e che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, ove non più idonei allo svolgimento di attività agonistica, ma al contempo abili allo svolgimento di attività lavorativa compatibile con la propria disabilità, sono **collocati nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze**, nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 14, al comma 1**, al fine di proseguire il processo di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituisce, a decorrere dall'anno 2025, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 190 milioni di euro annui destinata all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa.

Si rinvia quindi ad uno o più DPCM, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, la ripartizione delle risorse del fondo tra le predette amministrazioni, contemplando altresì la relativa copertura finanziaria.

Il **comma 2 dell'articolo 14** incrementa annualmente di 90.000 euro, a decorrere dal 2025, **la dotazione finanziaria del Fondo risorse decentrate** per rendere l'Agenzia Italiana per la Gioventù più efficiente ed efficace in termini operativi. I fondi necessari a tal fine sono prelevati dal Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

Il **comma 3 dell'articolo 14** regola l'**inquadramento giuridico del personale** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasferito all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) a decorrere dal **1° gennaio 2022**.

L'**articolo 14, comma 4**, consente la destinazione di una quota, non superiore a 5.455.680 euro per l'anno 2025 e a 5.000.000 euro per l'anno 2026, del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la corresponsione, entro il 31 dicembre 2026 e con modalità tali da garantire il rispetto dei suddetti limiti massimi, al personale del medesimo Ispettorato della quota non ancora erogata dell'indennità di amministrazione relativa al periodo 1° marzo 2022-31 dicembre 2022. La corresponsione di tale quota di indennità viene prevista in attuazione della [sentenza](#) della Corte costituzionale n. 4 dell'11 dicembre 2024-23 gennaio 2025. L'onere derivante dal presente **comma 4** è posto dal medesimo **comma**, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a carico dell'avanzo di amministrazione disponibile (per il relativo anno) del suddetto Ispettorato; il **comma** provvede altresì alla copertura degli effetti finanziari relativi al fabbisogno di cassa e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

L'**articolo 14, comma 5**, autorizza la spesa di **2 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2025 per adeguare le retribuzioni del **personale assunto a contratto** dalle **rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari di prima categoria, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali** ai parametri specificati dal DPR n. 18 del 1967, recante Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

L'**articolo 14, comma 6**, autorizza la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2025, di euro 50.000.000 per l'anno 2026 e di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale della scuola è demandata alla contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale.

L'**articolo 15, comma 1**, dispone che la Struttura commissariale costituita per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, può utilizzare, per garantire il regolare svolgimento del **Giubileo dei Giovani** e l'accoglienza dei pellegrini, gli **edifici scolastici ubicati nella regione Lazio**, assumendone la gestione per tutto il periodo di utilizzazione. Il **comma 2** esonera i dirigenti scolastici da ogni responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni che dovessero verificarsi alle strutture scolastiche e al materiale didattico durante lo svolgimento del Giubileo dei Giovani.



Il **comma 3 dell'articolo 15** autorizza la regione Lazio a finalizzare la quota complessiva di euro 2.728.989 per il **potenziamento** della struttura organizzativa regionale di **protezione civile** in relazione al **Giubileo 2025**, attraverso: il **conferimento di quattro incarichi dirigenziali**; **l'assunzione di ulteriori venti unità di personale**; il **riconoscimento di prestazioni di lavoro straordinario**.

Le risorse possono essere finalizzate all'implementazione della dotazione di operatori **NUE112** delle Centrali uniche di risposta di Roma e provincia di **ulteriori venti unità**.

La norma individua le coperture degli oneri derivanti dalla disposizione e precisa che le deroghe relative alla autorizzazione di ore di straordinario possono essere riconosciute, su base convenzionale, anche al **personale delle società in house** impegnato nelle attività giubilari.

Il **comma 4 dell'articolo 15** consente, alle condizioni e con le procedure indicate dal comma medesimo, l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni (NTC) vigenti prima del 22 marzo 2018 (data di entrata in vigore delle vigenti NTC) alle opere inserite nel programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, nonché alle opere pubbliche o di pubblica utilità i cui progetti definitivi o esecutivi erano già affidati alla data del 22 marzo 2018.

L'**articolo 16, comma 1**, prevede nei confronti dei dipendenti pubblici - nonché degli iscritti a determinate forme di previdenza esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria - assunti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione delle norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, **ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, inabilità e inidoneità al lavoro ed al servizio e dei conseguenti effetti previdenziali**.

Il **comma 2** prevede che il trattamento di fine servizio e di fine rapporto o equipollenti per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo viene erogato nel termine di tre mesi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazione dalla legge del 28 maggio 1997 n. 140, confermando la disposizione di maggiore favore già prevista nei casi di cessazione dal servizio per inabilità, in deroga ai termini dilatori ordinari.

Il **comma 3** esclude l'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 nei confronti del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di salvaguardarne la specificità della funzione.

L'**articolo 17** prevede l'istituzione di una **nuova direzione generale** presso il Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di **prevenzione e contrasto** dell'utilizzo del **sistema finanziario per fini illeciti**.

L'articolo medesimo reca, altresì, disposizioni inerenti alle funzioni attribuite alla direzione, nonché alle misure di carattere organizzativo necessarie al suo funzionamento.

L'**articolo 18, commi 1 e 2**, modifica le condizioni alle quali le **amministrazioni centrali** dello Stato che hanno conseguito determinati obiettivi di spesa procedono - nell'ambito delle risorse già stanziare in un Fondo appositamente istituito dalla normativa vigente - alle **assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi ad esperti**, al fine di **potenziare le rispettive competenze in materia di analisi, valutazione** delle politiche pubbliche e **revisione** della spesa.

Viene altresì specificato che il personale non dirigenziale da assumere a tempo indeterminato sia inquadrato, oltre che nell'Area dei funzionari, come già disposto, anche in quella delle elevate professionalità (ai sensi del CCNL funzioni centrali 2019-2021), che i predetti incarichi ad esperti sono volti all'acquisizione di competenze professionali ad elevata specializzazione nelle suddette materie e che tale acquisizione può avvenire anche mediante la stipula di convenzioni con università e centri di ricerca e l'acquisto di servizi di consulenza e di formazione.

Viene infine definita la procedura per il reclutamento, attraverso concorso unico, delle unità di personale non dirigenziale assumibile, da autorizzarsi con apposito DPCM (o con decreto del Ministro delegato).

Il **comma 3 dell'articolo 18** istituisce presso la Ragioneria generale dello Stato **quattro nuove posizioni dirigenziali di livello generale** per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca in relazione all'attuazione della nuova *governance* europea.

Il **comma 4** estende la possibilità per la Ragioneria generale dello Stato di avvalersi di esperti, sulla base di una autorizzazione di spesa già prevista dalla legislazione vigente, anche per il monitoraggio della nuova *governance* europea.

L'**articolo 18, comma 5**, adegua le denominazioni delle articolazioni delle Ragionerie territoriali dello Stato.

L'**articolo 19, ai commi 1 e 2**, attribuisce al Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri la facoltà di avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della **società in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità**. Agli oneri derivanti dal comma medesimo si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo complementare al Programma

operativo nazionale «Governance e capacità istituzionale 2014-2020» (**comma 1**). Con la finalità di garantire una più efficace realizzazione delle attività ad essa demandate, il **comma 2** autorizza la **trasformazione della società Eutalia s.r.l. in società per azioni**.

L'**articolo 19, comma 3** modifica la **disciplina** relativa all'incarico di **Responsabile Unico del Contratto (RUC)**, per ciascun contratto istituzionale di sviluppo (CIS).

Si prevede una **deroga alle disposizioni vigenti** consentendo di nominare Responsabile Unico del Contratto (**RUC**) anche **soggetti già dipendenti pubblici o privati** attualmente in **quiescenza**, e di attribuire loro un **emolumento**, fermi alcuni limiti sulla cumulabilità con i trattamenti pensionistici. Inoltre, si prevede che il decreto di nomina del RUC **fissi un compenso annuo lordo** in ogni caso compreso tra i **50.000 e i 100.000 euro**, definito in base ad alcuni criteri.

Si conferisce ai tavoli istituzionali che supervisionano i contratti istituzionali di sviluppo **già stipulati** la facoltà di **rideterminare i compensi dei RUC**, a valere sulle risorse destinate all'attuazione dei contratti stessi.

L'**articolo 19, comma 4**, dispone che la **quota non utilizzata** delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020 destinate al **sostegno al Terzo settore** nel Mezzogiorno, in Lombardia e nel Veneto, disposto durante la pandemia da Covid-19 ai sensi del D.L. n. 34/2020, pari a **87,9 milioni** di euro, è destinata all'**imputazione delle riduzioni** del FSC 2014-2020, richieste ai sensi del D.L. n. 50/2022.

L'**articolo 19, commi da 5 a 9, proroga** dal 31 ottobre 2024 al **3 giugno 2025** il termine di adesione alla **procedura di riversamento spontaneo dei crediti d'imposta** per investimenti in attività di **ricerca e sviluppo** indebitamente fruiti, con conseguente **modifica dei termini di versamento** delle somme dovute a seguito di tale adesione.

L'**articolo 20**, introducendo le opportune modifiche nei relativi allegati al Codice degli appalti pubblici, predispone **misure la cui finalità dichiarata** consiste nel **migliorare la funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici**.

L'**articolo 21** riconosce alcune integrazioni al trattamento economico accessorio al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato in strutture del Dipartimento della Protezione civile, al fine di garantire la massima operatività delle sale operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile.

È, altresì, previsto un aumento fino al 17% della relativa dotazione organica del limite percentuale entro il quale il Dipartimento della protezione civile può provvedere al conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia per il triennio 2025-2027 in deroga alla normativa vigente.

L'**articolo 22** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **15 marzo 2025**.

## Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 22 articoli per un totale di 112 commi, appare riconducibile alla generale esigenza di intervenire nell'ambito della pubblica amministrazione, esigenza che il preambolo del provvedimento articola in 4 distinte finalità: 1) introdurre misure per l'attrattività dei giovani e il superamento del precariato nella pubblica amministrazione; 2) garantire la continuità e l'omogenea applicazione delle procedure di reclutamento e la funzionalità delle amministrazioni pubbliche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza dei trasporti; 3) introdurre misure organizzative per la funzionalità e l'efficienza di taluni settori della pubblica amministrazione; 4) introdurre misure organizzative per le straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica 2025; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale ha in più occasioni sollevato perplessità sull'individuazione per i decreti-legge di finalità di ampia portata; in particolare, la Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso alla "materia finanziaria", come ratio unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari"; peraltro, in proposito appare rilevante anche quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 245 del 2022, e cioè che "la semplice evocazione della materia tributaria nell'epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all'emendabilità del decreto-legge"; potrebbe quindi essere oggetto di approfondimento se le medesime considerazioni non valgano anche per la terza finalità sopra richiamata, ossia quella di recare "misure organizzative per la funzionalità e l'efficienza di taluni settori della pubblica amministrazione"; ciò premesso *si valuti l'opportunità di approfondire la coerenza con le finalità sopra indicate delle seguenti disposizioni*: l'articolo 8, comma 8 (in materia di predisposizione da parte del Commissario straordinario di un piano per la riqualificazione di aree caratterizzate da situazioni di degrado giovanile); l'articolo 12,

comma 10 (che istituisce il programma "Hub per l'intelligenza artificiale dello sviluppo sostenibile", in relazione agli obiettivi di cooperazione allo sviluppo previsti dal cd. "piano Mattei"); l'articolo 12, comma 15, lettera a) (in materia di sospensione di pedaggi autostradali previsti a titolo di compensazione per i lavori di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina); l'articolo 19, commi 4 (concernente l'utilizzo di economie di risorse del fondo di sviluppo e coesione) e da 5 a 9 (in materia di adesione alla procedura di riversamento dei crediti di imposta).

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala anche che dei 112 commi, 8 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 DPCM, di 2 decreti ministeriali e di 4 provvedimenti di altra natura.

## **Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione**

L'articolo 1, al secondo periodo, prevede che alla scadenza dei contratti, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate; si tratta di una previsione del tutto analoga a quella prevista dall'articolo 3-ter, comma 3, del decreto-legge n. 44/2023 e che sembra differenziarsi da quest'ultimo solamente perché specifica espressamente che fra i requisiti per l'accesso al pubblico impiego che devono essere verificati ai fini della stabilizzazione del rapporto è incluso quello relativo al possesso del titolo di studio; attesi i profili di forte analogia, perciò, *si valuti l'opportunità di prevedere un coordinamento con la norma recata dal richiamato articolo 3-ter, comma 3, d.l. n. 44/2023.*

L'articolo 4, comma 3, prevede che la riserva di posti da destinare, nei concorsi per dirigenti degli enti locali, a personale dirigenziale e non dirigenziale assunto a tempo determinato o a personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato in possesso di determinati requisiti, è destinata a personale dirigenziale e non dirigenziale assunto a tempo determinato presso il medesimo ente che bandisce il concorso; la norma precisa dunque che il personale "dirigenziale e non dirigenziale" assunto a tempo determinato oggetto della riserva sia quello "in servizio presso i predetti enti"; *si valuti l'opportunità di compiere la medesima precisazione con riferimento al personale non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato pure oggetto della riserva e disciplinato dalla medesima norma novellata.*

Alcune disposizioni risultano volte ad istituire ruoli con funzioni anche dirigenziali nell'ambito di del Governo; si richiamano, in particolare, l'articolo 7, commi 1 e 4, che istituiscono nuovi uffici dirigenziali generali presso la Presidenza del Consiglio, l'articolo 17, comma 1, che istituisce un nuovo ufficio dirigenziale generale nel Ministero dell'economia e, infine, l'articolo 18, comma 3, che istituisce nuove posizioni dirigenziali generali presso la Ragioneria generale dello Stato; tali disposizioni realizzano quindi una deroga implicita, che invece dovrebbe essere esplicitata, al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400/1988, che prevede in questa materia l'emanazione di regolamenti governativi di delegificazione adottati con DPR, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; peraltro, il richiamato articolo 7, comma 1 e 4, non specifica con quale atto si procederà all'istituzione degli uffici previsti e al conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza. *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

## **Chiarezza e proprietà della formulazione del testo**

L'articolo 3, comma 1, lettera b), modifica l'articolo 28, comma 1, del Testo Unico del pubblico impiego, introducendo, quale ulteriore modalità di reclutamento dei dirigenti di seconda fascia, il concorso pubblico unico organizzato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) e la cui disciplina è recata dal nuovo comma 4-ter dell'articolo 35 del Testo Unico; la norma fa espressamente salva, da un lato, la percentuale, non inferiore al 50 per cento, dei posti da coprire mediante il corso-concorso della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) e, dall'altro, le riserve recate dal successivo comma 1-ter del medesimo articolo 28 – ossia le percentuali non superiori al 30 per cento e non superiori al 15 per cento entro cui è possibile selezionare la dirigenza pubblica secondo le modalità recate dal medesimo comma 1-ter – nonché, infine, le altre riserve stabilite a legislazione vigente (si rammenta, in particolare, quella non superiore al 50 per cento del concorso indetto dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.P.R. 272/2004); ciò premesso, ciò premesso, ai fini di una maggiore chiarezza della normativa novellata relativa alle differenti modalità reclutamento dei dirigenti pubblici, *si valuti l'opportunità di indicare anche per il concorso pubblico unico organizzato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri la percentuale dei posti disponibili per i quali è consentito ricorrere a tale modalità di reclutamento.*

L'articolo 5, al comma 2, autorizza il Ministero dell'Interno a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, e nelle more delle modifiche da apportare alla relativa pianta organica, un contingente di 200 unità di personale appartenente all'area degli assistenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità; il medesimo articolo, al comma 3, novella l'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 145/2024; a seguito della novella, tale ultima disposizione autorizza il Ministero dell'Interno, per il triennio 2025-2027, a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di personale pari a 200 unità appartenente all'area degli assistenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità; tale disposizione inoltre prevede che fino al 31 dicembre 2026, il medesimo Ministero può avvalersi di specifiche procedure di reclutamento; ciò premesso, si osserva che, a seguito della novella, il richiamato l'articolo 4, comma 5, appare di identico tenore ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del provvedimento in esame, fatta eccezione per il riferimento al triennio 2025-2027 quale arco temporale nel quale svolgere le procedure di reclutamento e per quello al 31 dicembre 2026 come data limite per ricorrere a specifiche procedure di reclutamento; *si valuti l'opportunità di differenziare con maggiore chiarezza, al fine di evitare improprie sovrapposizioni normative recate dal medesimo testo, l'ambito di operatività di ciascuna disposizione*; infine, il medesimo articolo, al comma 6, prevede che il sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno acquisisca le informazioni concernenti l'ingresso dello straniero sul territorio nazionale dal Centro elaborazione dati della Direzione centrale della polizia criminale "*comunicandone gli esiti*"; al riguardo, *si valuti l'opportunità di specificare meglio l'esatta portata normativa di tale espressione*.

L'articolo 7, comma 4, nel prevedere, al primo periodo, la modifica della struttura organizzativa e il potenziamento dell'organico del dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio, presenta una struttura lessicale particolarmente complessa, occupando 23 righe, per un totale di 217 parole, di cui peraltro una buona parte risulta sprovvista di diretta efficacia in quanto volte ad indicare la finalità dell'intervento. *Si valuti un approfondimento al riguardo*.

L'articolo 8, comma 3, consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, di assegnare agli uffici di diretta collaborazione proprio personale di ruolo, applicando la disciplina statale in materia (secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del d.lgs. 165/2001) e "altri analoghi istituti previsti dall'ordinamento", anche in favore dei propri dipendenti; *si valuti l'opportunità di specificare meglio l'esatto perimetro di tale espressione*.